

## Ripensare l'identità della formazione professionale iniziale alla luce del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente

*(European Qualification Framework for Lifelong Learning)*

MICHELE PELLERÉY<sup>1</sup>

**Parole chiave:**

Qualifica,  
QEQ,  
Competenze,  
Abilità,  
Conoscenze

L'articolo esamina le ricadute sull'identità della formazione professionale iniziale alla luce della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 aprile 2008 di adottare per il riconoscimento reciproco delle qualificazioni professionali il cosiddetto "Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente" (*European Qualification Framework for Lifelong Learning*)<sup>2</sup>. Si tratta di una Raccomandazione che stabilisce uno schema di riferimento sia per sviluppare analoghi quadri di riferimento nazionali, sia per correlare i sistemi e le qualifiche professionali dei diversi Paesi. Esso fungerà da strumento di traduzione per rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili ai datori di lavoro, ai singoli e alle istituzioni, di modo che i lavoratori e i discenti possano farle valere in altri Paesi. D'altra parte la Commissione europea ha avanzato la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che mira alla abrogazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee. Ne deriva l'impegno a ripensare l'impianto dell'Istruzione e formazione profes-

<sup>1</sup> Università Pontificia Salesiana di Roma.

<sup>2</sup> Preferiamo usare l'espressione "qualificazioni", invece che "qualifiche", per restare più fedeli alla lettera e allo spirito del documento europeo.

sionale secondo la nuova impostazione, in quanto viene a non aver più valore quanto contenuto nell'Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata del 19 giugno 2003 circa il carattere proprio dei trienni previsti per "consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo" (Decisione del Consiglio 85/368/CEE).

### **1. Dalla legge 845/78 alla legge 53/03 e oltre: una radicale modifica di prospettiva**

La legge 845 è ancora una legge dello Stato italiano, ma essa ora deve essere considerata alla luce di quanto viene definito dalla legge 53 del 2003 e dal D.lgs. del 17 ottobre 2005 n. 226, nonché dalle norme ulteriori che sono entrate in vigore nel periodo.

In primo luogo occorre ricordare come la legge 845 venne votata il 21 dicembre 1978 in un periodo particolare della nostra storia, quello della cosiddetta solidarietà nazionale. Essa, denominata legge quadro sulla formazione professionale, definisce il rapporto con il sistema scolastico in quanto alla scuola spetta il compito di fornire la preparazione culturale di base, alla formazione professionale quello di avviare al lavoro attraverso l'intervento delle Regioni e dei privati. Per capire il significato di questa legge occorre ricordare come contemporaneamente era stato elaborato un disegno di legge che portava l'obbligo scolastico a 16 anni. La formazione professionale poteva essere attivata solo per giovani che avessero assolto tale obbligo. Questa seconda legge non venne mai approvata a causa della modificazione del quadro politico. È in questo contesto che va interpretato il nuovo compito attribuito alla formazione professionale: fare da ponte tra scuola e lavoro ed aggiornare e riqualificare i lavoratori.

La legge 845 prevede che le Regioni predispongano programmi pluriennali e piani annuali di attuazione delle attività e che assicurino la partecipazione degli enti terzi interessati, in armonia con l'evoluzione della occupazione e delle esigenze formative e con il concorso delle forze sociali. Nell'ambito delle modalità gestionali, la legge definisce la presenza parallela di interventi pubblici e privati, chiarendo i vincoli e le condizioni al finanziamento pubblico per le iniziative promosse e realizzate dai privati. Le Regioni sono l'attore primario nella programmazione e gestione amministrativa dell'ampio ventaglio di iniziative che rientrano nella formazione professionale iniziale e continua, per tutti i livelli formativi. In particolare le Regioni attuano di norma iniziative formative dirette alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro. Inoltre le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un

gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Non essendo stato approvato l'innalzamento dell'obbligo scolastico, i corsi di formazione professionale iniziale di competenza regionale vennero offerti a giovani che avevano assolto l'obbligo scolastico a 14 anni. Essi si attestarono su modelli prevalentemente biennali, articolati in quattro cicli, anche se non poche attività formative si limitarono a un anno, o due cicli. Solo alcune sperimentazioni furono impostate sulla base di un percorso triennale. Tra queste merita ricordare i corsi sperimentali nel campo delle arti grafiche, che in alcune Regioni vennero realizzati a partire da un accordo tra sindacati e imprenditori attraverso l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica<sup>3</sup>.

La novità più significativa nel campo della formazione professionale iniziale è stata la legge di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione nazionale del 28 marzo 2003, numero 53, che ha così definito la situazione:

g) ... il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza.

La Conferenza Unificata del 19 giugno 2003 ha sancito un Accordo tra i Ministeri interessati, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane per attivare, nelle more dell'emanazione dei Decreti Legislativi previsti dalla legge 53, a partire dall'anno scolastico 2003-2004 un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, che di fatto si è configurata in percorsi triennali diretti al conseguimento della Qualifica professionale, seguiti, in alcuni casi, da un anno attivato per ottenere il Diploma professionale.

<sup>3</sup> Cfr. M. PELLERÉY, *Sperimentare nella formazione professionale*, Venezia, Regione del Veneto, 1991.

Nel testo dell'accordo le parti citate:

2. Considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. Stabiliscono – anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa – che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (Decisione del Consiglio 85/368/CEE).

In seguito a questo accordo, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, molte Regioni hanno attivato corsi di formazione professionale triennali sperimentali. Sulla base, poi, dell'accordo sopra citato si è giunti alla definizione degli "standard formativi minimi" relativi alle competenze di base mediante un Accordo sancito il 15 gennaio 2004. L'accordo prevedeva anche una serie di azioni per rendere più stabile e trasparente il sistema delle qualificazioni professionali. L'impianto seguito per la definizione degli standard minimi delle competenze di base prevede quattro aree particolari (dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica) e valorizza un'accezione di competenze non solo in riferimento all'occupabilità delle persone, bensì anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza, fornendo un quadro culturale di base. Quanto agli standard professionali è in atto un lavoro di definizione da parte di un coordinamento interregionale, anche se molte Regioni e Province Autonome si sono mosse in maniera autonoma.

In seguito è stato emanato il Decreto Legislativo relativo al secondo ciclo di istruzione e formazione il 17 ottobre 2005, n. 226. Per quanto riguarda la formazione professionale iniziale esso recita: "Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie: a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale; b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale".

Tuttavia l'applicazione del suddetto Decreto è stato sospesa dal Governo in carica con Decreti ministeriali n. 4018/FR del 31 maggio 2006 e n. 46 del 13 giugno 2006.

Con il comma 622 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 l'obbligo di istruzione è stato elevato a 16 anni, come anche l'età minima per l'ingresso nel mercato del lavoro. A differenza dall'obbligo scolastico esso può essere adempiuto anche frequentando istituzioni formative e percorsi di istruzione e formazione professionale. Non è univoco e quindi non

uniforme, perché “i saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio” (art. 2, comma 2, DM n. 139/07).

Il dispositivo italiano è stato elaborato avendo sullo sfondo le competenze chiave per l'apprendimento permanente predisposte in seno all'UE. Tuttavia, le competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'UE comprendono la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza matematica e le competenze di base in scienze e tecnologia, la competenza digitale, imparare a imparare, le competenze interpersonali, interculturali e sociali e la competenza civica, l'imprenditorialità, l'espressività culturale. Le competenze che rientrano nel dispositivo italiano dell'obbligo di istruzione sono, invece, ripartite in due gruppi, le competenze di base degli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e le competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione). Inoltre, l'impostazione italiana tende ad attribuire eccessiva rilevanza alla dimensione disciplinare, introduce una pericolosa dicotomia tra conoscenze e competenze, mentre il documento dell'UE correttamente non prevede alcuna classificazione.

Intanto alcune Regioni, e in particolare la Provincia Autonoma di Trento, hanno definito mediante una legge apposita i percorsi di formazione professionale iniziale triennali inquadrandoli entro un Sistema dell'Istruzione e Formazione professionale quadriennale.

## **2. Nuove vie per il riconoscimento della qualifica professionale a livello europeo**

La situazione della formazione professionale in Italia all'inizio degli anni ottanta si presentava dunque con caratteri di notevole incertezza. Alla qualifica professionale si poteva giungere con percorsi annuali (due semestri o due cicli), biennali (quattro semestri o cicli) e anche triennali (sei semestri o cicli). I percorsi triennali erano stati resi possibili o da accordi speciali tra le associazioni imprenditoriali e quelle sindacali, come nel caso della grafica, o definendo anno di specializzazione il terzo anno; in qualche caso si attivò un terzo anno che portava a una seconda qualifica, abbastanza vicina a quella originaria. Ne derivava anche una difficoltà non indifferente a definire con chiarezza il livello di qualificazione che veniva garantito dalla qualifica professionale. Ciò portò a un riconoscimento di collocazione nel quadro europeo ben difficilmente superiore al secondo livello della classificazione prevista dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 16 luglio 1985 (85/368/CEE). Tale livello nel documento è descritto a partire dalla considerazione del percorso formativo: “Formazione che dà accesso a

questo livello: istruzione obbligatoria e preparazione professionale (compreso in particolare l'apprendistato). Questo livello corrisponde ad una qualifica completa per l'esercizio di una attività ben definita con la capacità di utilizzare i relativi strumenti e tecniche. Questa formazione deve permettere principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, la cui acquisizione può essere abbastanza rapida". Di conseguenza l'accordo relativo all'attivazione dei percorsi sperimentali triennali diretti al conseguimento della qualifica professionale ha cercato di risolvere la questione mediante l'espressione "riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo".

In ambito europeo nel corso degli anni si sono avute non poche iniziative relative alla definizione dei requisiti necessari per esercitare le varie professioni, anche al fine di garantire la mobilità dei lavoratori entro i confini dell'Europa comunitaria. Tra queste si possono ricordare le Direttive 89/98/CEE e 92/51/CEE del Consiglio della Comunità Europea circa lo sviluppo di un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale nel caso sia di formazione superiore successiva alla scuola secondaria superiore, sia di formazione post-secondaria.

Per definire in maniera sufficientemente armonica e funzionale tutta la problematica connessa con il riconoscimento reciproco in sede comunitaria delle qualificazioni conseguite attraverso titoli e diplomi e più in generale delle conoscenze e competenze effettivamente raggiunte dai cittadini in contesti sia formali, che non formali e informali, la Commissione europea aveva avviato negli anni duemila una vasta consultazione sulla base di una ipotesi di quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente<sup>4</sup>. Tale quadro, in breve QEQ, veniva in seguito approvato dalla Commissione europea e proposto al parlamento e al Consiglio europeo per una sua adozione definitiva. Il Governo italiano<sup>5</sup> rispose a tale consultazione indicando come la qualifica professionale relativa a un operatore prevista dalla normativa italiana poteva collocarsi al terzo livello di tale quadro, mentre quella del diploma professionale, cioè di tecnico professionale, poteva essere collocata al quarto livello. Quanto a quella del diploma professionale di tecnico superiore, essa poteva essere collocata al quinto livello.

Rilevante ai fini del nostro esame è la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione che mira alla abrogazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee<sup>6</sup>. La relazione che presenta la proposta è assai significativa, anche se lunga e complessa. Ne riportiamo solo alcune considerazioni.

<sup>4</sup> "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (Sec(2005)957 del 08/07/05).

<sup>5</sup> Esiti della Consultazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dicembre 2005.

<sup>6</sup> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2007, COM(2007) 680 definitivo.

La decisione del 1985 adottava un approccio dall'alto verso il basso che richiedeva una cooperazione intensa tra esperti di diversi paesi al fine di aggiornare continuamente l'elenco, modificare le descrizioni delle occupazioni e delle qualifiche e, se del caso, aggiungerne di nuove. Il fatto che solo un campo limitato di occupazioni e solo una frazione delle qualifiche professionali siano stati coperti riflette il carattere poco pratico di questo approccio. Il QEQ adotta un approccio volontario e decentrato in cui la Comunità fornisce un punto di riferimento comune e le decisioni dettagliate sono lasciate agli organismi competenti a livello nazionale e settoriale. Le disposizioni previste per il lavoro di riferimento all'interno dei paesi non sono eccessivamente onerose. I paesi mettono i loro *livelli* di qualifiche in relazione con il QEQ in modo da poter assegnare un livello QEQ a qualunque qualifica di un livello particolare nel quadro o sistema nazionale. Il QEQ fornisce quindi un linguaggio comune per descrivere e comprendere le qualifiche. Le decisioni nazionali sulla corrispondenza delle qualifiche ai livelli QEQ sono successivamente trasmesse al gruppo consultivo QEQ che garantisce la qualità del processo. I paesi hanno quindi un interesse ad effettuare una valutazione iniziale appropriata del livello delle proprie qualifiche e a contribuire al processo di garanzia della qualità a livello europeo. Il QEQ affronta i limiti della decisione del 1985 a due livelli: ponendo l'accento sul miglioramento della trasparenza delle qualifiche e introducendo un approccio decentrato di cooperazione più adatto alla crescente complessità delle qualifiche in Europa.

D'altra parte il documento ricorda che sono stati nel frattempo elaborati altri strumenti e misure di trasparenza e mobilità a livello europeo che promuovono la trasparenza e aumentano la trasferibilità delle qualifiche, tra cui: Europass, il Sistema europeo di trasferimento crediti (ECTS), le conclusioni del 2004 del Consiglio sull'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, il nascente Sistema europeo di trasferimento crediti per la formazione professionale (ECVET) (SEC (2006) 1431), nonché il portale Ploteus<sup>7</sup>. Inoltre, il riconoscimento reciproco delle qualifiche nel campo delle professioni regolamentate è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005. La direttiva, che consolida, aggiorna e semplifica 15 direttive approvate tra il 1975 e il 1999, istituisce un sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche per professioni con percorsi di formazione armonizzati (medici, infermieri, ostetriche, odontoiatri, veterinari, farmacisti e anche per architetti). Per le altre professioni regolamentate (attualmente, sono regolamentate in uno o più Stati membri dell'UE circa 800 professioni) le modalità si basano sul riconoscimento reciproco: una persona qualificata a esercitare una professione in uno Stato membro, sarà autorizzata a esercitarla in un altro Stato membro.

Alla luce di questa situazione la Commissione, dopo aver preso in considerazione alcune opzioni alternative, ha proposto di abrogare la decisione del 1985 e realizzare i suoi obiettivi nell'ambito del nuovo QEQ e degli altri meccanismi sopra menzionati. Infatti, il QEQ raggiunge gli obiettivi in modo più efficiente grazie al suo quadro più semplice e in modo più efficace grazie alla sua maggiore trasparenza, al suo campo di applicazione più ampio e al fatto che si basa sui risultati dell'apprendimento.

Di conseguenza occorre fare riferimento ormai a tale quadro, tanto più

<sup>7</sup> <http://ec.europa.eu/ploteus>

che esso è stato formalmente adottato il 23 aprile 2008 congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo e che in tale occasione sono state impostate anche le politiche di una sua valorizzazione da parte dei vari sistemi nazionali. Si tratta di una Raccomandazione che stabilisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente come schema di riferimento per correlare i sistemi e i quadri di qualifiche dei diversi Paesi. Esso fungerà da strumento di traduzione per rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili ai datori di lavoro, ai singoli e alle istituzioni, di modo che i lavoratori e i discenti possano far valere le loro qualifiche in altri Paesi. Riprendiamo alcuni passaggi del comunicato ufficiale, che riassume le parti descrittive e operative più significative della Raccomandazione.

Il QEQ rientra nel quadro dell'apprendimento permanente e interessa le qualifiche conseguite in tutti i campi dell'istruzione, compresa l'istruzione generale, l'istruzione superiore e la formazione professionale. Esso è imperniato su otto livelli di riferimento delle qualifiche, da quelle conseguite a conclusione dell'istruzione dell'obbligo (livello 1) a quelle di livello più alto (livello 8: dottorato o equivalente). I tre livelli superiori corrispondono ai livelli dell'istruzione superiore quali definiti nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore in relazione al processo di Bologna, vale a dire laurea, master e dottorato. Ma in essi possono anche rientrare qualifiche professionali estremamente specializzate. Per assicurare l'efficacia del QEQ tra i diversi sistemi, i suoi livelli si basano sui risultati dell'apprendimento (ciò che un discente sa, comprende ed è capace di fare) più che sugli input dell'apprendimento (la lunghezza dell'esperienza apprenditiva, il tipo di istituzione, ecc.).

Il QEQ renderà le qualifiche acquisite in diversi paesi più agevoli da comparare e meglio leggibili e contribuirà quindi alla mobilità dei cittadini. Esso integra e sostiene quindi l'attuale gamma di programmi e strumenti volti ad aiutare i cittadini a vivere e a lavorare in altri paesi dell'UE, come ad esempio il programma Erasmus per la mobilità degli studenti e Europass che costituisce un portfolio standardizzato volto a consentire ai cittadini di descrivere, in modo trasparente, le loro abilità.

Molti paesi stanno già ponendo in atto il loro quadro nazionale delle qualifiche (QNO) in risposta al QEQ. I quadri delle qualifiche sono sempre più considerati strumenti in grado di correlare diverse parti del sistema educativo di un paese consentendo alle persone di seguire svariati percorsi di apprendimento, spostandosi, ad esempio, più agevolmente tra diversi tipi di istituzioni quali università o istituti di formazione professionale o ottenendo il riconoscimento delle loro esperienze di apprendimento non formale. Il QEQ – e le sue controparti nazionali – riconoscono quindi la realtà delle carriere moderne e dell'apprendimento moderno – il fatto cioè che la carriera di una persona consiste di tutta una serie di tipi diversi di apprendimento, certi strutturati, altri informali, in un'ottica che abbraccia l'intera durata della vita. Il QEQ e i QNO possono contribuire quindi a preparare le società alle sfide dell'economia dei saperi.

A livello pratico, la raccomandazione fissa al 2010 l'obiettivo di raggiungere una correlazione dei sistemi di qualifiche dei vari paesi con il QEQ. A partire dal 2012, tutte le nuove qualifiche dovrebbero recare un riferimento al QEQ di modo che i datori di lavoro e le istituzioni possano identificare le conoscenze, abilità o competenze di un candidato. La Commissione e gli Stati membri stanno già lavorando assieme per mettere a punto gli aspetti pratici della fase di attuazione. Un gruppo consultivo, costituito di rappresentanti dei governi e delle parti sociali (datori di lavoro e sindacati) coordinerà il processo necessario per rapportare i sistemi nazionali al QEQ.

### 3. Conseguenze sul piano di una ridefinizione del Quadro italiano delle qualificazioni professionali che si armonizzi con la Direttiva europea

È chiaro che ormai il riferimento per definire il livello della qualifica professionale conseguente il percorso triennale è il Quadro Europeo delle Qualifiche. A questo proposito si può notare la diversità di traduzione dell'espressione inglese "qualification". Nel testo ufficiale francese esso viene tradotto "certification". In Italiano ha prevalso finora l'espressione "qualifica".

Ciascuno dei livelli del QEQ è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle *qualifiche*. Questi vengono precisati secondo tre indicatori: conoscenze, abilità e competenze. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili). Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Più specificatamente: a) le *conoscenze* indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento, sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro, e sono descritte come teoriche e/o pratiche; b) le *abilità* indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi; esse sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); c) le *competenze* indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; esse sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Occorre ricordare come in altra parte dei documenti si indichino anche gli *atteggiamenti*, che riguardano prevalentemente disponibilità stabili positive o negative verso attività, contenuti, ambienti, persone. In essi entrano aspetti valoriali, cognitivi, affettivi e volitivi.

#### *Risultati dell'apprendimento relativi al livello 1*

Conoscenza generale di base.

Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici.

Competenze nel lavoro o nello studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

#### *Risultati dell'apprendimento relativi al livello 2*

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio.

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.

Competenze nel lavoro o nello studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia.

#### *Risultati dell'apprendimento relativi al livello 3*

Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali e informazioni.

Competenze: assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 4*

Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio.

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio.

Competenze: sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di *routine* di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 5*

Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza.

Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti.

Competenze: saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.

Come già accennato, il Ministero del Lavoro nel rispondere alla indagine conoscitiva promossa dalla Commissione europea aveva indicato come possibile inquadramento delle qualificazioni nel settore dell'Istruzione e formazione professionale il livello 3 per la qualifica professionale, il livello 4 per il diploma di tecnico professionale e il livello 5 per il diploma di tecnico professionale superiore.

L'impegno attuale sarà dunque quello di elaborare un quadro nazionale che sia armonico con le indicazioni europee. Se si accetta, e la cosa sembra abbastanza scontata, l'indicazione di massima contenuta nella già citata risposta del Ministero del Lavoro, occorre rileggere i cosiddetti standard formativi minimi relativi alla qualifica professionale conseguita dopo il triennio dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale per verificarne la compatibilità con quanto descritto per il livello 3 del QEQ ed eventualmente renderli più coerenti con esso. La mia proposta è quella di operare tenendo conto di alcune fonti di riferimento principali: il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente; il QEQ; le indicazioni relative all'obbligo di istruzione; quanto finora elaborato per l'ambito delle cosiddette competenze di base e per quello delle competenze professionali; le sperimentazioni avviate nelle varie Regioni e Province Autonome.

Un possibile schema di lavoro potrebbe essere analogo a quello elaborato in Francia per lo zoccolo comune delle conoscenze e competenze relativo all'istruzione obbligatoria e che comprende: "Tutto ciò che è indispensabile padroneggiare alla fine della scolarità obbligatoria. [...] Un insieme di conoscenze e di competenze che è indispensabile padroneggiare per portare a termine con successo la propria scolarità, per perseguire la propria formazione, costruire il proprio avvenire personale e professionale e riuscire nella propria vita sociale"<sup>8</sup>. In particolare si prendono in considerazione: la padronanza della lingua francese, la pratica di una lingua straniera vivente, i principali elementi di matematica e la cultura scientifica e tecnologica, la padronanza delle tecniche usuali della comunicazione e dell'informazione, la cultura umanista, le competenze sociali e civiche, l'autonomia e l'iniziativa. A queste dimensioni va integrata la componente specificatamente professionale. Nel nostro caso si dovrebbe dire, a seconda dei livelli considerati: "tutto ciò che è indispensabile padroneggiare per conseguire una qualifica professionale che corrisponde al 3 livello del QEQ", o "tutto ciò che è indispensabile padroneggiare per conseguire il diploma tecnico professionale che corrisponde al 4 livello del QEQ".

In questa prospettiva sembra potersi delineare un doppio quadro di riferimento: uno relativo alla padronanza di competenze fondamentali nell'ambito sia culturale e della cittadinanza, sia professionale; l'altro tiene conto di quanto indicato dalla legge 53 circa le finalità dell'intero sistema educativo italiano e che potrebbe essere riassunto secondo un profilo educativo e culturale e professionale di riferimento. A esempio la Provincia Autonoma di Trento ha adottato nel 2004 un documento che così presenta le dimensioni fondamentali del percorso formativo:

Per quanto riguarda la crescita *educativa* dell'allievo, il percorso triennale mira alla crescita e alla valorizzazione della persona come elemento centrale del processo educativo-formativo, favorendo: l'educazione alla cittadinanza; l'educazione ambientale; l'educazione alla salute e al corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere della persona; l'apertura alle problematiche della convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco; l'educazione civile attraverso l'esperienza, fatta anche nel periodo formativo, di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di tolleranza, di responsabilità e di solidarietà; la formazione spirituale e morale. Per quanto riguarda la crescita *culturale*, il percorso triennale persegue l'elevazione del livello culturale degli allievi al fine di favorire la loro partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. Per quanto riguarda la crescita *professionale*, il percorso triennale mette gli allievi nella condizione di poter assumere un ruolo lavorativo attivo, con adeguate competenze per inserirsi in attività di carattere esecutivo che prevedono l'utilizzo di strumenti e tecniche e che possono essere svolte autonomamente nei limiti delle tecniche a esse inerenti.

In generale sembra che la definizione del livello di qualificazione debba essere elaborata tenendo conto di tre dimensioni formative, che devono essere poi interpretate nella progettazione curricolare in maniera integrata.

<sup>8</sup> Cfr. Ministère de l'Éducation Nationale, *Le socle commun de connaissances et compétences*, Paris, CNDP, 2006.

*Prima dimensione*

Si tratta di conoscenze, abilità e competenze che permettono alla persona di crescere nella propria cultura e professionalità e di orientarsi nel mondo sociale, civile e professionale. Il loro perseguimento dovrebbe informare tutta l'attività formativa e didattica, a tutti i livelli, secondo una prospettiva progressiva e sistematica. Esse costituiscono come un quadro di riferimento che permette di impostare l'azione formativa e la valutazione della sua qualità da un punto di vista educativo. Si possono citare a esempio:

- Competenze nel gestire se stessi nell'apprendere in modo da poterle valorizzare lungo tutto l'arco della vita.
- Competenze nel progettare la propria vita e la propria professionalità con spirito di iniziativa e di imprenditorialità e con senso di solidarietà e partecipazione alla vita comunitaria.
- Competenze relazionali e comunicative, relative sia alla interazione tra persone, sia alla collaborazione nello studio e nel lavoro.

*Seconda dimensione*

Competenze che da una parte radicano lo studente nella cultura, nella storia e nella geografia della propria terra, della propria nazione, dell'Europa e del mondo, sia quelle che favoriscono lo sviluppo e la valorizzazione delle forme espressive di sé e dei propri sentimenti, sia lo sviluppo armonico del proprio corpo e la cura della propria e altrui salute, sia quelle che l'aiutano a orientarsi nel mondo civile, sociale, professionale e religioso; dall'altra caratterizzano il soggetto dal punto di vista culturale e professionale a un livello coerente con quello descritto dal QEQ. Si possono citare a esempio:

- Competenze e sensibilità nell'ambito delle espressioni culturali che radicano la propria identità sia a livello locale, sia nazionale, sia europeo, sia internazionale.
- Competenze tecniche e professionali che permettono di orientarsi prima e di inserirsi poi nel mondo della produzione di beni e servizi.
- Competenze sociali e civiche, che permettono di partecipare in maniera consapevole, attiva e responsabile alla vita democratica del Paese.

*Terza dimensione*

Si tratta di interventi diretti allo sviluppo della padronanza di competenze che fanno da fondamento sia alla prima, sia alla seconda dimensione. Tenendo conto anche dell'attuale configurazione dell'obbligo istruttivo, le discipline da includere dovrebbero essere: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze. Si possono citare a esempio:

- Competenze fondamentali nella lingua italiana che portano a padroneggiarla sia nella comunicazione orale, sia in quella scritta.
- Competenze fondamentali nella valorizzazione dei concetti e delle procedure matematiche sia nella vita quotidiana, sia nello studio delle varie discipline scientifiche e tecnologiche, sia nelle professionalità specifiche.
- Competenze che permettono di utilizzare concetti, principi, teorie scien-

tifiche per dare significato ai fenomeni naturali, per dare fondamento ai processi e ai prodotti tecnologici, per comprendere e risolvere problemi sia di natura scientifica, sia di natura sociale.

- Competenze fondamentali nel leggere, ascoltare, esprimere i propri pensieri, interagire, scrivere nella lingua inglese.

Per ciascuna di queste competenze è possibile poi precisare le conoscenze, le abilità e, quando conveniente, gli atteggiamenti da promuovere in maniera significativa, stabile e fruibile sia nel contesto dello studio, sia in quello del lavoro, sia in quello della vita sociale. La capacità di coordinare o di orchestrare tali risorse interne nello svolgimento delle attività specifiche o nell'adempimento dei vari compiti metterà in luce il livello di competenza raggiunto.

Anche per questo occorre ricordare come la promozione dello sviluppo delle competenze in questi ambiti di insegnamento debba essere collegata in maniera valida e produttiva con tutti gli altri e con l'esperienza sia scolastica, sia extra-scolastica degli studenti. Inoltre il loro raggiungimento implica anche un'attenta valorizzazione di quelle necessarie per fruire sia in maniera ricettiva, sia produttiva delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

#### **4. Specificità e livelli dei titoli e diplomi dell'istruzione e formazione professionale**

A questo punto della nostra riflessione occorre evidenziare la diversa vocazione formativa propria dei licei e, oggi, degli istituti tecnici rispetto all'istruzione e formazione professionale. È vero che l'attuale disposizione di legge prevede anche per gli istituti professionali una loro gestione statale e un percorso quinquennale, in contrasto con quanto prevedeva la legge 53/03, ma anche su questo punto occorre che sia il Governo, sia la comunità scolastica riflettano meglio. Un avvio di discussione era stato attuato in seno alla Commissione nominata per guidare il riordino della istruzione tecnica e professionale. In quella sede era stata avanzata da alcuni la proposta di ripristinare la quadriennalità dell'istruzione e formazione professionale, in modo da offrire un canale formativo e scolastico che potesse concludersi a 18 anni con il conseguimento di un titolo a valenza statale. Ormai l'Italia è rimasta l'unica tra le nazioni dell'Unione Europea a protrarre la scolarità secondaria fino a 19 anni<sup>9</sup>.

A parte la auspicabile durata del percorso, a mio avviso ciò che caratterizza più chiaramente tutta la filiera istruzione e formazione professionale fino al livello superiore rispetto a ciò che caratterizza i licei, gli istituti tecnici e le stesse università, è il suo collegamento immediato e continuo con il territorio e il suo sviluppo economico, sociale e produttivo. Il sistema di

<sup>9</sup> Anche la Germania ha unificato tutte le terminalità del livello secondario di scuola a 18 anni. Rimane solo l'eccezione della Polonia.

istruzione e formazione professionale ha certamente di mira anch'esso l'educazione della persona nelle sue varie dimensioni fondamentali (spirituali, morali, culturali, sociali e civiche), ma tale processo si integra e prende una curvatura specifica in relazione al contesto territoriale nel quale si attua. È il canale formativo che si mette al servizio della comunità locale dal punto di vista della sua crescita come sistema di produzione di beni e servizi. Di qui la sua natura specifica e il suo rapporto sistematico e coerente con il mondo del lavoro e delle professioni presente nel territorio. L'offerta di formazione di conseguenza è strettamente correlata ai bisogni locali più che a una domanda generica e personale di formazione. Questa viene soddisfatta dal sistema dei licei e degli istituti tecnici. Qui sta la ragione fondamentale dell'attribuzione in esclusiva alle Regioni e Province Autonome della competenza in merito al sistema di istruzione e formazione professionale. Di qui le caratteristiche fondamentali di flessibilità, specificità, coerenza con il territorio e le sue esigenze, la centratura sull'acquisizione di competenze professionali spendibili immediatamente nel contesto lavorativo locale, il rapporto diretto con le aziende, l'alternanza scuola-lavoro protratta e consistente, ecc.

Questa caratterizzazione non semplifica certo la prefigurazione del sistema dell'istruzione e formazione professionale, bensì responsabilizza maggiormente ai vari livelli sia i governanti a livello nazionale, regionale e locale, sia il mondo stesso del lavoro, che è chiamato non solo a collaborare nella definizione del referenziale di competenze professionali da promuovere a livello di qualificazioni e di diplomi, bensì anche nella gestione del processo formativo stesso offrendo ambienti e contesti di esperienza e formazione sul campo e partecipando alla valutazione del conseguimento del profilo professionale finale da parte degli studenti.

Per i livelli 3 (qualifica professionale), 4 (diploma professionale), 5 (diploma di tecnico superiore) occorre dunque specificare adeguatamente non solo quali conoscenze, abilità e competenze debbano essere perseguite, ma anche descrivere meglio il loro livello di riferimento. A esempio occorre verificare che gli standard minimi di competenza corrispondenti alla qualifica professionale specificati dall'Accordo Stato-Regioni siano adeguati per poter riconoscere tale qualifica al terzo livello del QEQ. Non solo, occorrerebbe che essi venissero effettivamente sperimentati e verificati nella loro fattibilità operativa, anche perché sono stati descritti in maniera ipotetica, in qualche caso in maniera incongrua, e di conseguenza necessariamente bisognosi di una periodica valutazione sul campo ed eventuale revisione. Tanto più che essi sono stati proposti senza tener conto né delle competenze chiave del cittadino europeo, né di quelle previste dall'obbligo di istruzione.

Analogamente occorre procedere per quanto concerne il livello successivo, quello del diploma professionale per poterlo collocare al quarto livello del QEQ. Un'esperienza significativa di attivazione del quarto anno del percorso di istruzione e formazione professionale è stata realizzata e documentata nella Provincia Autonoma di Trento. Il principale risultato di tale esperienza, ormai pluriennale, è stato la verifica della fattibilità di un sistema

formativo professionale diretto alla preparazione di tecnici basato su uno stretto dialogo tra esperienza lavorativa in azienda e completamento delle conoscenze e competenze di natura personale, culturale e tecnico-professionale per una fascia di utenti di età 17-18 anni, che hanno conseguito la qualifica professionale. Il rapporto tra formazione in azienda e formazione presso il Centro/Istituto è stato al minimo di 4 a 6, cioè 40% in azienda, 60% nell'istituzione formativa. Una fattibilità condizionata però da alcuni fattori. Il primo è la presenza di un vero e proprio tutor aziendale. Ciò implica il coinvolgimento di aziende con cui si è in grado di interagire in maniera coordinata, sistematica e continua. Il secondo fattore è di natura metodologica. Tra esperienza in azienda e interventi formativi nella istituzione formativa va attivata una vera e propria circolarità: l'apporto conoscitivo offerto dall'istituzione formativa deve trovare riscontro nell'esperienza lavorativa, oltre che promuovere un più alto livello di competenza personale e culturale; l'esperienza lavorativa deve trovare spazio di riflessione critica e di consapevolezza progressiva all'interno degli interventi dell'istituzione formativa<sup>10</sup>.

## 5. Conclusione

La sollecitazione che deriva dal necessario ripensamento del processo di formazione professionale alla luce del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente implica anche una rilettura della sua stessa impostazione educativa. Non si può più separare il lavoratore dal cittadino, la persona dalla sua prospettiva esistenziale, il lavoro dalla cultura, la vita quotidiana dalla istituzione formativa. Il soggetto in formazione esige da parte nostra un'azione che miri a promuovere un'integrazione feconda tra conoscenze culturali, professionali, esperienziali, abilità di natura pratica e intellettuale, prospettive di senso e qualità personali, in vista dello sviluppo di competenze fondamentali per affrontare le sfide della vita, del lavoro, della società, del futuro. Un concetto di competenza sufficientemente ricco e comprensivo centrato sull'unità e integrazione della persona permette di recuperare quanto di positivo era incluso nei concetti di interdisciplinarietà, di profilo unitario educativo culturale e professionale, di sviluppo integrale della persona. Le distinzioni spesso avanzate tra dimensione culturale e professionale, tra educazione del cittadino e del lavoratore, tra formazione di base e formazione tecnico-professionale, pur valide sul piano riflessivo, non possono diventare nella pratica educativa aree separate di intervento, spesso senza comunicazione tra loro e senza un sistematico collegamento esperienziale.

La prospettiva spesso evocata, anche in documenti europei, di una mag-

<sup>10</sup> M. FRISANCO (a cura di), *Da qualificati a tecnici. La sperimentazione dei quarti anni di diploma professionale in alternanza formativa nella Provincia Autonoma di Trento*, Franco Angeli, Milano, 2007.

giore e più consapevole personalizzazione dei processi formativi porta inevitabilmente a rileggere l'impianto e l'attività formativi come convergenti verso una promozione unitaria e integrata di ciò che viene ritenuto essenziale per la qualificazione di un cittadino-lavoratore ai vari livelli di competenza. La competenza, infatti, quando si manifesta in condotte umane autonome e responsabili, implica la capacità di coordinare, integrare, orchestrare valori e significati esistenziali, qualità personali, conoscenze e abilità culturali e professionali nell'assolvere i compiti e gli impegni che caratterizzano il ruolo da assumere nel contesto organizzativo nel quale si è inseriti. Nell'attività sia lavorativa, sia di partecipazione attiva alla comunità civile e religiosa, sia di conduzione della vita familiare, entra in gioco tutta la persona, con le sue qualità e i suoi limiti, le sue ricchezze e le sue povertà. In altre parole, la competenza umana fondamentale nel saper condurre una vita buona si declina certo in competenze specifiche nei vari contesti di vita, ma rimane comunque il riferimento e la base portante della qualità di ogni agire professionale, civile, comunitario e familiare.

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

##### **A. Livelli previsti dalla decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee (85/368/CEE)**

###### *Livello 1*

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e preparazione professionale.

Questa preparazione professionale è ottenuta sia a scuola, sia nell'ambito di strutture extrascolastiche, sia nell'azienda. Le conoscenze teoriche e le capacità pratiche sono molto limitate.

Questa formazione deve permettere principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, la cui acquisizione può essere abbastanza rapida.

###### *Livello 2*

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e preparazione professionale (compreso in particolare l'apprendistato).

Questo livello corrisponde ad una qualifica completa per l'esercizio di una attività ben definita con la capacità di utilizzare i relativi strumenti e tecniche.

Questa formazione deve permettere principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, la cui acquisizione può essere abbastanza rapida.

###### *Livello 3*

Formazione che dà accesso a questo livello: istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

Questa formazione implica maggiori conoscenze teoriche del livello 2.

Questa attività riguarda prevalentemente un lavoro tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o comporta altre responsabilità come quella di programmazione e coordinamento.

#### *Livello 4*

Formazione che dà accesso a questo livello: studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione tecnica secondaria superiore.

È una specializzazione tecnica di livello superiore che può essere acquisita in strutture scolastiche o extrascolastiche. La qualifica ottenuta al termine della formazione ricevuta include conoscenze e attitudini di livello superiore senza però esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle varie materie. Queste attitudini e conoscenze permettono in particolare di assumere un lavoro di responsabilità nel complesso autonomo o indipendente per una attività di concetto (programmazione e/o amministrazione e/o gestione).

#### *Livello 5*

Formazione che dà accesso a questo livello: studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione superiore completa.

Questa formazione porta chi l'ha ricevuta ad esercitare un'attività professionale – retribuita o indipendente – ed implica la padronanza dei fondamenti scientifici della professione. Le qualifiche richieste per esercitare un'attività professionale possono essere integrate ai diversi livelli.

### **B. Classificazione Standard Internazionale dell'Educazione**

Dal punto di vista statistico si ha un quadro di riferimento elaborato in sede Unesco nel 1997 e denominato ISCED-97 (*International Standard Classification of Education*).

Empiricamente, ISCED utilizza qualsiasi criterio esistente che possa aiutare a distribuire i programmi secondo i livelli di istruzione. A seconda del livello e del tipo di istruzione considerati, è necessario stabilire un sistema gerarchico tra criteri principali ed ausiliari (qualifica tipica d'entrata, requisiti minimi richiesti per l'ingresso, età minima, qualificazione dello staff, ecc.).

- 0 Istruzione pre-scolastica: è definita come lo stadio iniziale dell'istruzione organizzata; è una scuola o un centro pensato per bambini che abbiano almeno tre anni.
- 1 Istruzione primaria: questo livello inizia tra i quattro ed i sette anni di età; è obbligatorio in tutte le nazioni e generalmente dura dai cinque ai sei anni.
- 2 Istruzione secondaria inferiore: continua i programmi di base del primo livello, sebbene l'insegnamento sia tipicamente più focalizzato per materia. In genere, la fine di questo livello coincide con la fine dell'istruzione obbligatoria.
- 3 Istruzione secondaria superiore: questo livello comincia in genere alla fine dell'istruzione obbligatoria. L'età di ingresso è generalmente 15 o 16 anni. La qualifica di entrata (fine dell'istruzione obbligatoria) e altri requisiti minimi di ingresso sono generalmente necessari. Gli insegnamenti sono spesso più orientati per materia rispetto al livello ISCED 2. In genere la durata del livello ISCED 3 varia da due a tre anni.
- 4 Istruzione post-secondaria non universitaria: questi programmi stanno a cavallo tra l'istruzione secondaria e quella universitaria. Servono per allargare le conoscenze dei diplomati di livello ISCED 3. Esempi tipici sono i programmi pensati per preparare gli studenti per gli studi al livello 5 o programmi disegnati per preparare gli studenti all'entrata diretta nel mercato del lavoro.
- 5 Istruzione terziaria (primo stadio): l'accesso a questi programmi di studio richiede normalmente di aver terminato con successo gli studi al livello 3 o 4 dell'ISCED. Questo livello include programmi con indirizzo accademico (tipo A) che sono in gran parte teorici e programmi con indirizzo professionale (tipo B) che sono generalmente più corti di quelli del tipo A e pensati per l'ingresso nel mondo del lavoro.
- 6 Istruzione terziaria (secondo stadio): questo livello è riservato a studi terziari che conducono ad una qualifica di ricerca avanzata (Ph.D. o Dottorato).

**C. I primi cinque livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'Apprendimento Permanente**

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 1*

Conoscenza generale di base.  
Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici.  
Competenze nel lavoro o nello studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 2*

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio.  
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.  
Competenze nel lavoro o nello studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 3*

Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.  
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni.  
Competenze: assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 4.*

Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio.  
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio.  
Competenze: sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di *routine* di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.

*Risultati dell'apprendimento relativi al livello 5*

Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza.  
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti.  
Competenze: saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.